

**COMUNE DI MOMBARUZZO**

Provincia di Asti

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

## INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU<sup>1</sup>, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto normato dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune, qualora non contrastante.

## Articolo 2

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

## Articolo 3

### DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali<sup>2</sup>, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

---

<sup>1</sup> istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, numero 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011, numero 23

<sup>2</sup> come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29/3/2004, numero 99

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; esso è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mombaruzzo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo quello nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile così determinato<sup>3</sup>:

a) **per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5%<sup>4</sup>, i seguenti **moltiplicatori**:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; **tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013**;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

b) **per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>5</sup>. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario, possono determinare il valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a

<sup>3</sup> vedi articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30/12/1992, numero 504, e articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legge 6/12/2011, numero 201 convertito in legge 22/12/2011, numero 214

<sup>4</sup> vedi articolo 3, comma 48, della legge 23/12/1996, numero 662

<sup>5</sup> vedi articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, numero 504

decorrere dalla data di presentazione della stessa<sup>6</sup>. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

- c) per i **terreni agricoli** e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al successivo punto d), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%<sup>7</sup>, un **moltiplicatore pari a 135**;
- d) per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il **moltiplicatore è pari a 110**;
- e) per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. L'ufficio tecnico comunale, qualora vengano adottate delle varianti al Piano regolatore comunale che apportino variazioni alle aree fabbricabili, è tenuto a comunicare al/ai proprietario/i l'intervenuta edificabilità, ovvero, inedificabilità, nonché la variazione della superficie edificabile, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale dovrà essere allegato un certificato di destinazione urbanistica del mappale/mappali interessato/i ai fini della determinazione, da parte del contribuente, del valore venale in comune commercio di cui al precedente comma.

3. L'ufficio tecnico comunale individua i valori di riferimento al metro quadro delle aree fabbricabili tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la zona territoriale di ubicazione
- b) la destinazione d'uso consentita
- c) gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
- d) i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
- e) ogni altra eventuale variabile riportata ritenuta utile ai fini di una attenta valutazione del valore di cui al presente comma.

4. Tali valori sono puramente indicativi e non vincolanti né per il comune, né per il contribuente e non precludono l'attività accertativa da parte del comune; essi sono approvati con deliberazione della giunta comunale e possono essere rivisti con cadenza triennale.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area a seguito di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero<sup>8</sup> la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile<sup>9</sup> senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico<sup>10</sup>;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea do-

<sup>6</sup> vedi il regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19/4/1994, numero 701

<sup>7</sup> vedi articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, numero 662

<sup>8</sup> vedi articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 6/6/2001, numero 380

<sup>9</sup> in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30/12/1992, numero 504

<sup>10</sup> vedi articolo 10 del decreto legislativo 22/1/2004, numero 42

- cumentazione alla dichiarazione ai fini IMU. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente<sup>11</sup>;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati per i quali non possa essere attestata la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente<sup>12</sup>.

#### **Articolo 7**

##### **RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;
  - b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;
  - c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni in comuni diversi, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

#### **Articolo 8**

##### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA**

1. A partire dall'anno 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 9**

##### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 (duecento), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

---

<sup>11</sup> vedi D.P.R. 28/12/2000, numero 445

<sup>12</sup> vedi articolo 24, comma 1, del D.P.R. 6/6/2001, numero 380

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (quattrocento) e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600,00 (seicento).

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di quindici giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.

#### **Articolo 10 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

3. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.

#### **Articolo 11 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali e precisamente quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense<sup>13</sup>;

---

<sup>13</sup> sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27/5/1929, numero 810

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali<sup>14</sup>, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana<sup>15</sup>.

## Articolo 12

### QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì:
  - a) agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;
  - b) alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
  - c) agli immobili posseduti dal comune nel proprio territorio;
  - d) alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni di legge<sup>16</sup>, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal consiglio comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## Articolo 13

### VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> vedi articolo 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22/12/1986, numero 917

<sup>15</sup> vedi articolo 16, lettera a), della legge 20/5/1985, numero 222

<sup>16</sup> vedi articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, numero 201 convertito in legge 22/12/2012, numero 214

<sup>17</sup> per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 16 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, esclusivamente l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro



2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24<sup>18</sup>, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo; a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

3. Il pagamento deve essere effettuato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a quarantanove centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo<sup>19</sup>; l'arrotondamento va effettuato sull'imposta dovuta per ogni codice tributo.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 (dodici/00); tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 14**

#### **DICHIARAZIONE<sup>20</sup>**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta<sup>21</sup>, utilizzando l'apposito modello. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

#### **Articolo 15**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il comune può invitare i contribuenti, indicando il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti non acquisibili d'ufficio.

2. Il comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il comune designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

---

il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

<sup>18</sup> secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9/7/1997, numero 241

<sup>19</sup> secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della legge 27/12/2006, numero 296

<sup>20</sup> per l'anno 2012, per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 (poiché il 30 settembre 2012 cade di domenica la scadenza è spostata al 1° ottobre). In ogni caso è garantito per il contribuente il rispetto del termine di novanta giorni previsto per la presentazione della dichiarazione, nel senso che, se la variazione di un immobile è intervenuta, ad esempio, il 31 di agosto, la dichiarazione sarà presentata entro novanta giorni, cioè entro il 29 novembre 2012.

<sup>21</sup> secondo l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 6/12/2011, numero 201 convertito in legge 22/12/2012, numero 214

4. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie<sup>22</sup>.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.

#### **Articolo 16**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti privati abilitati ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento di crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Articolo 17**

##### **SANZIONI ED INTERESSI<sup>23</sup>**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte nella misura di un quarto<sup>24</sup> se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

---

<sup>22</sup> vedi gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18/12/1997, numero 472 e s.m.i.

<sup>23</sup> si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18/12/1997, numero 472

<sup>24</sup> vedi articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18/12/1997, numero 472

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è pari al trenta per cento di ogni importo non versato<sup>25</sup>.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,29 ad euro 516,45<sup>26</sup>.

8. La misura degli interessi per l'accertamento, la riscossione ed i rimborsi dell'imposta, sia comunale che erariale è determinata in tre punti percentuali in aumento del tasso legale di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili<sup>27</sup>.

## **Articolo 18**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza di rimborso deve contenere, in chiara scrittura, i dati anagrafici e di residenza del contribuente comprensivi del codice fiscale e di un recapito telefonico o indirizzo mail; devono, inoltre essere indicate, le coordinate del conto corrente bancario o postale (Codice IBAN e BIC/SWIFT) al fine di poter effettuare l'accreditamento delle somme a rimborso, se dovute. Qualora l'importo complessivo da rimborsare non superi i mille euro ed il contribuente non sia in possesso di un conto corrente, le somme a rimborso dovranno essere riscosse direttamente dall'interessato presso la tesoreria comunale indicata nel provvedimento di rimborso.

3. Il funzionario responsabile, entro il termine di cui al comma 1, procede all'esame dell'istanza di rimborso ed alla notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento di rimborso delle somme versate e non dovute dal contribuente. Qualora il rimborso richiesto dal contribuente, a seguito della verifica di cui al precedente paragrafo, venga liquidato parzialmente, il provvedimento di rimborso dovrà essere debitamente motivato. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal precedente articolo 17, comma 8, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

5. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente articolo 13, comma 5.

## **Articolo 19**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento per la disciplina delle entrate.

## **Articolo 20**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione re-

---

<sup>25</sup> vedi articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, numero 471

<sup>26</sup> vedi articolo 15 del decreto legislativo 18/12/1997, numero 471

<sup>27</sup> vedi articolo 13 della legge 13/5/1999, numero 133

golamentare con esse in contrasto.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si demanda alle norme di legge vigenti in materia, nonché al Regolamento per la disciplina delle entrate, qualora non contrastante.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

---